

(N. 2016)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(SPATARO)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri
e *ad interim* dell'Africa Italiana

(DE GASPERI)

e col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 21 NOVEMBRE 1951

Benefici ai titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia
e delle Isole italiane dell'Egeo e loro aventi causa

ONOREVOLI SENATORI. — Con decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 575 venne data facoltà ai titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo, chiuse per eventi bellici, di chiedere la sistemazione in una ricevitoria metropolitana vacante, equiparando alla « soppressione di ricevitoria » prevista dal Codice postale e delle telecomunicazioni (articolo 286) il fatto della chiusura per eventi bellici.

Peraltro tale beneficio si applicava soltanto ai ricevitori da considerare rimpatriati per fatto di guerra.

Si è però presentato, dopo l'emanazione del citato decreto legislativo, anche il caso di ex ricevitori che si trovavano in servizio alla data di occupazione del territorio da parte delle truppe alleate (cioè, per l'Amministra-

zione italiana, alla data di chiusura della ricevitoria per eventi bellici), ma che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, sono rimpatriati oltre i termini stabiliti, per la presentazione delle domande, dall'articolo 3 del citato decreto legislativo 575, o che stiano per rimpatriare.

Come si è detto, l'articolo 1 del decreto di cui trattasi spiega i suoi effetti soltanto nei riguardi dei ricevitori rimpatriati per fatto di guerra, escludendo, quindi, coloro che all'epoca dell'emanazione del decreto stesso non erano rimpatriati, malgrado che questi ultimi fossero altrettanto meritevoli quanto i primi della dovuta considerazione, essendo rimasti ai loro posti di lavoro all'atto dell'occupazione del territorio in obbedienza agli ordini a suo tempo ricevuti dal Governo.

Ho reputato pertanto doveroso rimediare a tale lacuna, provvedendo con l'apposito disegno di legge che sottopongo alla approvazione delle SS. LL. onorevoli.

Nell'articolo 1 del detto disegno si è concesso a tutti i ricevitori, che non hanno potuto godere dei benefici concessi dal decreto legislativo n. 575, il diritto di avanzare la relativa domanda, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge, indipendentemente dal fatto che siano o meno rimpatriati.

Si è peraltro ritenuto indispensabile, per non lasciare troppo a lungo sospese situazioni che l'amministrazione ha interesse a vedere definite, chiedere che il rimpatrio avvenga entro 6 mesi dalla pubblicazione della legge.

L'articolo 2 provvede a sanare un'altra sperequazione di trattamento rivelatasi dopo la pubblicazione del citato decreto legislativo n. 575.

Infatti l'articolo 286 del Codice postale e delle telecomunicazioni, concernente la destinazione ad altra ricevitoria di titolari di ricevitorie postali telegrafiche nel territorio nazionale, venne esteso, con il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 575, anche a favore dei titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia o delle Isole italiane dell'Egeo, chiuse per eventi bellici, allo scopo di prestare una doverosa e riparatoria assistenza a coloro che sono stati più duramente colpiti dagli eventi bellici stessi.

Senonchè siffatta equiparazione si è rivelata lacunosa, giacchè si sono verificati alcuni casi di eredi di ricevitori dei territori in questione,

deceduti per eventi bellici o per infermità contratta in servizio a causa di tali eventi, ai quali non è stato possibile conferire nel territorio nazionale una ricevitoria per successione ai sensi dell'articolo 284 del Codice postale, non essendo ad essi applicabile detto articolo (relativo al territorio nazionale) nè il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 575 (che riguarda i ricevitori rimpatriati, non già deceduti). Invero le stesse ragioni che hanno consigliata l'estensione dell'articolo 286 del Codice postale ai ricevitori dell'Egeo e della Libia sussistono per estendere anche l'articolo 284 ai loro eredi. In tal modo il provvedimento proposto si inquadra per identica *ratio* e finalità, fra tutti i provvedimenti che il legislatore ha adottato a favore dei familiari di morti o dispersi per la causa nazionale.

A tale scopo l'articolo 2 prevede l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 575 alle vedove e agli orfani dei ricevitori della Libia e dell'Egeo, deceduti in servizio per eventi bellici o per infermità contratta in servizio, conferendo loro il diritto all'assegnazione di una ricevitoria nel territorio nazionale, sempre che si trovino nelle condizioni prescritte dal regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645 (Codice postale e delle telecomunicazioni).

Il secondo comma dell'articolo 2 stabilisce i termini per la presentazione delle domande.

Gli articoli 3 e 4 dettano norme e riferimenti per l'attuazione pratica delle disposizioni dei primi due articoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 575, concernente la sistemazione nelle ricevitorie postali e telegrafiche del territorio della Repubblica degli ex titolari delle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo chiuse per eventi bellici, sono estese a quegli ex titolari di dette ricevitorie, che trovandosi nelle circostanze e condizioni previste dall'articolo 1 del detto decreto legislativo, per ragioni indipendenti dalla loro volontà sono rimpatriati oltre i limiti di tempo stabiliti dall'articolo 3 del decreto medesimo per la presentazione delle domande o rimpatrieranno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le domande per l'assegnazione della nuova ricevitoria in base al precedente comma debbono essere presentate dagli interessati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, a pena di decadenza.

Art. 2.

Al coniuge o ad uno dei figli legittimi, legittimati, adottati da almeno quattro anni o naturali, legalmente riconosciuti, del titolare che, anche se con denominazione diversa, abbia

prestato lodevole servizio in ricevitorie postali e telegrafiche della Libia o delle Isole italiane dell'Egeo e sia deceduto in servizio per eventi bellici ovvero sia deceduto per infermità contratta in servizio in dipendenza degli eventi stessi, è conferita, per successione, una ricevitoria nel territorio nazionale, semprechè il successibile si trovi in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 280 e 284 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

Gli interessati devono farne richiesta, a pena di decadenza al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge ovvero entro 90 giorni dal successivo verificarsi dell'evento che dà luogo alla successione.

Art. 3.

Per l'assegnazione delle ricevitorie ai successibili sono applicabili le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 575.

È applicabile altresì l'ultimo comma dell'articolo 284 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

Art. 4.

Sulle assegnazioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è sentito il parere della Commissione Centrale delle ricevitorie.